

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTEL MAGGIORE
(CAPOFILA) E CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER LA GESTIONE IN
FORMA COORDINATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO
COMUNALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Marzo

TRA

il COMUNE DI CASTEL MAGGIORE C.F. 00819880378,
rappresentato dal Sindaco pro- tempore Luca Vignoli, domiciliato per
la carica presso la Sede municipale in Castel Maggiore Via Matteotti 10
e Piazza Amendola 1 - Castel Maggiore (BO), che assume il ruolo di
ente capofila;

E

il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, C.F. 80014510376
rappresentato dal Sindaco pro- tempore Tommaso Tarabusi,
domiciliato per la carica presso la sede municipale in Castiglione dei
Pepoli, Piazza Marconi n. 1;

PREMESSO CHE:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127" prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione

dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- la legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari a suo tempo istituita con la legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedendo alla stessa la successione del Ministero dell'Interno, che è dunque subentrato nella gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, disciplinato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
- i Comuni di Castel Maggiore e Castiglione dei Pepoli sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo dei Segretari ed intendono avvalersi della possibilità di stipulare tra loro una convenzione per la gestione in forma coordinata dell'ufficio di Segretario comunale;
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha definito disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 297 del 30 novembre 2020, ha definito le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale e provinciale stipulate a decorrere dalla data del 1 dicembre 2020;

- in riferimento al predetto Decreto il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – ha emanato in data 1 dicembre 2020, prot. 0014449, apposita Circolare applicativa, poi integrata e modificata con Circolare prot. 9953 del 7 giugno con la quale è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 133 del 5 giugno 2021, del decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 maggio 2021, contenente integrazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- le sedi di segreteria convenzionate sono classificate sulla base della somma della popolazione di tutti gli Enti aderenti alla convenzione;
- la nomina del Segretario è disposta dal Sindaco del Comune avente la più elevata classificazione tra gli Enti in convenzione e,

a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione, il quale assume il ruolo di ente capofila;

- il Comune di Caste Maggiore conta alla data del 31/12/2024 n. 18.601 abitanti;
- il Comune di Castiglione dei Pepoli conta alla data del 31/12/2024 n. 5.529 abitanti;
- l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del Segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente;
- gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del Segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'Ente capofila;
- la convenzione è tenuta a disciplinare, oltre ai reciproci obblighi e garanzie dei Comuni costituenti la sede convenzionata, anche le modalità di riparto tra gli stessi dell'onere per il trattamento economico del Segretario;
- il Consiglio comunale di Castel Maggiore, con propria deliberazione 3 del 26/02/2025, il Consiglio comunale di Castiglione dei Pepoli, con propria deliberazione n 8 del 05/03/2025, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento dell'ufficio di Segretario comunale oggetto della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI SI
CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, l'ufficio di Segretario comunale dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata dell'ufficio di Segretario comunale tra i Comuni di Caste Maggiore e Castiglione dei Pepoli al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

ARTICOLO 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Castel Maggiore è il Comune capo-convenzione al cui Sindaco spetteranno la gestione del rapporto di lavoro con il Segretario Generale, d'intesa con il Sindaco del Comune di Castiglione dei Pepoli.

Le parti concordano che il Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Castel Maggiore diverrà titolare della presente segreteria convenzionata.

Le Parti convengono che la sede del Comune capo-convenzione vale anche come sede della Segreteria convenzionata ai fini degli accessi del Segretario (trasferimenti da Ente a Ente).

ARTICOLO 3 - DECORRENZA E DURATA

La convenzione avrà i seguenti termini di efficacia:

inizio convenzione: dalla data di presa servizio da parte del Segretario titolare;

fine convenzione: 31 dicembre 2029. Al termine, gli enti potranno

procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.

La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei due Comuni convenzionati, o anche per recesso di uno di essi, mediante deliberazione di ciascun Consiglio Comunale.

In caso di scioglimento consensuale, la convenzione cessa di produrre i suoi effetti immediatamente dopo la presa d'atto del Ministero dell'Interno - Prefettura - UTG di Bologna - ex Agenzia Segretari Emilia Romagna.

In caso di recesso di un singolo Comune, lo scioglimento della convenzione opererà decorso un mese dalla notifica all'altro ente della deliberazione di recesso.

In caso di cessazione per qualsiasi causa della convenzione il Segretario Comunale titolare della stessa ricoprirà automaticamente l'ufficio di segreteria del Comune capo-convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la propria presenza su entrambi gli Enti nel rispetto delle percentuali di cui al successivo art. 7; I giorni di presenza dovranno essere quanto più possibile funzionali al fine di circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative. Il Segretario utilizzerà il sistema di rilevazione delle presenze esistenti presso ciascun Comune. Nell'ambito delle

predette percentuali lavorative, il servizio verrà concordato con i rispettivi Sindaci tenendo conto delle esigenze dei singoli Enti, in particolare con riguardo anche alle giornate di riunione degli Organi.

Al riguardo la programmazione delle presenze dovrà essere quanto più possibile funzionale al fine di circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative.

In alternativa, il servizio potrà altresì essere svolto su parere concorde dei Sindaci in smart working.

ARTICOLO 5 - SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO - VICESEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare la supplenza sarà effettuata dal Vicesegretario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000. I due Enti, nell'ambito delle proprie scelte regolamentari ed organizzative, concordano di individuare, ciascuno per sé, il proprio Vicesegretario, avvalendosi pertanto in caso di supplenza del proprio Funzionario nominato dal Sindaco del Comune di appartenenza.

ARTICOLO 6 - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del Segretario titolare della sede convenzionata sono determinati dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla

disciplina contrattuale vigente. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare della sede convenzionata saranno applicati dal Comune di Castel Maggiore quale ente capofila.

Al Segretario che ricopre la sede di segreteria convenzionata spetterà, nella misura vigente e – ove applicabile – con quanto disposto dal CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali sottoscritto il 16/07/2024, la retribuzione mensile aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 (quadriennio normativo 1998-2001).

ARTICOLO 7 - RIPARTO DELLE SPESE

Le spesa relativa al trattamento economico del Segretario, così come determinata dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali, sarà così ripartita proporzionalmente:

- Comune di Castel Maggiore per il 75%;
- Comune di Castiglione dei Pepoli per il 25%.

Il Segretario presterà servizio presso il Comune di Castiglione dei Pepoli, in orario di lavoro, esclusivamente nella giornata del Venerdì.

Il Comune di Castel Maggiore, quale ente capofila, provvederà al pagamento dell'intera retribuzione spettante al Segretario titolare della sede convenzionata, dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, rendicontando trimestralmente la spesa agli altri Enti convenzionati. Il Comune di Castiglione dei Pepoli sarà tenuto a rimborsare al Comune di Castel Maggiore la quota di spesa di sua spettanza entro il mese successivo ad ogni rendiconto. In caso di mancata corresponsione del

rimborso entro trenta giorni dal termine indicato al periodo precedente, la convenzione sarà risolta a far data dal giorno successivo.

Per quanto riguarda l'IRAP ogni Ente provvederà a versare quanto di competenza all'Ente preposto Regione Emilia Romagna, nel momento del rimborso al Comune capofila.

Ciascun Ente procederà alla pesatura della posizione del Segretario ai fini della commisurazione della retribuzione di posizione, per come previsto dall'art. 60 CCNL Area Funzioni Locali del 16 Luglio 2024; Ciascun Ente corrisponderà la retribuzione in base all'esito della propria pesatura commisurata alla quota di partecipazione alla presente convenzione. Le somme saranno anticipate dal Comune di Castel Maggiore.

Il compenso annuale denominato retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del più volte richiamato CCNL del 16.05.2001 è riconosciuto in autonomia al Segretario da ciascuno degli Enti convenzionati nel rispetto del previsto limite percentuale del monte salari. La predetta percentuale sarà riproporzionata al grado di partecipazione alla convenzione. La valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario presso ciascun Ente convenzionato sarà determinata dalla rispettiva amministrazione avvalendosi del sistema e della metodologia in vigore presso l'ente medesimo. Il risultato è comunicato dall'Amministrazione di Castiglione dei Pepoli al Comune di Castel Maggiore che provvederà per conto dell'Ente alla liquidazione del derivante compenso, che verrà poi integralmente rimborsato dall'Ente stesso in esito al previsto rendiconto trimestrale.

Le spese relative a corsi di aggiornamento del Segretario verranno suddivise tra i Comuni convenzionati in base all'effettiva partecipazione e previa autorizzazione da parte degli Enti convenzionati in base alle proprie disponibilità finanziarie.

Le spese per i diritti di rogito, ove spettanti, saranno a carico dei singoli Comuni in base all'attività rogatoria svolta dal Segretario in ciascun Comune. Al fine di verificare il rispetto del limite previsto dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, la liquidazione verrà effettuata con cadenza quadrimestrale a consuntivo da parte del Comune capofila sulla base degli atti trasmessi da ciascun Comune convenzionato. In caso di eccedenze dei diritti di rogito rispetto al limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, tali eccedenze – al fine di evitare che un Ente possa risultare penalizzato unicamente in ragione del momento temporale in cui è stata esercitata la funzione rogatoria - saranno riassunte dai rispettivi Comuni proporzionalmente ai corrispondenti importi dei diritti di rogito.

I buoni pasto contrattualmente spettanti al Segretario relativi al servizio svolto nel comune di Castiglione dei Pepoli saranno rimborsati attraverso l'assegnazione di un badge personale su cui verranno caricati i buoni pasto spettanti.

8. TRATTENUTA EX AGES

La riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7, comma 31-sexies del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, attuata secondo quanto stabilito dal decreto del

Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione in data 20 febbraio 2013, è operata per le sedi di segreteria convenzionata a carico del Comune capofila. Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto, il Comune di Caste Maggiore si rivarrà nei confronti del Comune di Castiglione dei Pepoli in misura percentuale al grado di partecipazione alla convenzione.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

10. RINVII

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia e a quanto disposto dai Contratti collettivi nazionali di categoria.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Luca Vignoli (documento firmato digitalmente)

p. COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Tommaso Tarabusi (documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Luca Vignoli
Data: 07/03/2025 14:59:13



TARABUSI
TOMMASO
06.03.2025
13:13:36
GMT+00:00